

Comune di Moneglia
Provincia di Genova



REGIONE LIGURIA



**PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI
MARITTIME**

NORME DI ATTUAZIONE

art. 1 - STABILIMENTI BALNEARI

Non sono previsti stabilimenti balneari ex novo.

Si prevedono incrementi delle superfici per i seguenti Stabilimenti:

- | | | | | | |
|----|----------|---|----|----|---|
| 1. | La Secca | : | 72 | mq | per compenso erosione arenile |
| 2. | Jolanda | : | 20 | mq | per realizzazione percorso per persone diversamente abili |
| 3. | Lovera | : | 50 | mq | per compenso erosione arenile |
| 4. | William | : | 45 | mq | per servizi di soccorso |
| 5. | Batri | : | 70 | mq | per collocazione docce e giochi per bambini |

Saranno ammessi, nei limiti della superficie complessiva attuale in concessione e senza aumento di superficie coperta, modifiche della tipologia e della disposizione interna delle strutture e dei manufatti, nel rispetto della normativa attuativa in corso di approvazione (Piano Attuativo della Fascia Costiera di Moneglia).

Il conteggio della superficie delle concessioni dovrà tenere conto anche della fascia dedicata al libero transito in quanto, se così non fosse, il privato potrebbe non ritenersi responsabile della pulizia di quella superficie.

art. 2 - SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Spiaggia libera attrezzata: si intende per tale ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

1. pulizia
2. sorveglianza
3. salvamento
4. servizi igienici

Il PUD regionale ha limitato la possibilità di nuove concessioni a privati per chioschi in aree libere, né ampliamenti delle concessioni esistenti di tale natura. Le linee guida per le Spiagge libere attrezzate, approvate dalla Giunta Regionale in data 24/03/2004 stabiliscono inoltre che in riferimento alle concessioni esistenti per attività balneari differenti dagli stabilimenti balneari e dalle spiagge libere attrezzate, i Progetti di utilizzo dovranno prevedere le opportune trasformazioni volte ad uniformare le tipologie ed a migliorare complessivamente l'offerta turistica, anche mediante la trasformazione delle concessioni esistenti in spiaggia libera attrezzata.

Per le suddette motivazioni, in corrispondenza del chiosco in concessione attualmente alla sig.ra Chighine Rosalba, l'Amministrazione Comunale vuole istituire una spiaggia libera attrezzata. L'accessibilità è particolarmente favorevole in quanto un sottopasso pedonale dà l'accesso direttamente alla spiaggia dal centro storico.

Disciplina delle spiagge libere attrezzate

Nella spiaggia libera attrezzata così come stabilito nelle Linee guida approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 512 in data 21/05/2004:

- le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione
- deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della l. 104/1992;
- devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi; la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 5 % dell'area in concessione e comunque non eccedere 30 mq di superficie coperta;
- tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde.
- il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
- l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente opzione:
- l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50 % dell'area in concessione e il 50 % del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore (vedi elaborato allegato). La modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature è la seguente:
le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc) e non comportanti, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 5% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

art. 3 – SPIAGGE LIBERE

Spiaggia libera: si intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

Le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari e spiagge libere o libere attrezzate dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" realizzate preferibilmente in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, che, se già esistenti, andranno opportunamente sostituite.

Il Comune, ai sensi dell'art. 5 punto d) della L.R. 13/1999, è tenuto alla pulizia delle spiagge non affidate in concessione.

Al fine di tale obbligo il Comune può sottoscrivere convenzione con i singoli concessionari sia al momento del rilascio di nuove concessioni, sia formalizzandone i contenuti quando tale accordo è già in essere.

Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, né ampliamenti delle concessioni esistenti di tale natura.

Eventuali docce e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune senza obbligo di redazione del Progetto di Utilizzo in quanto servizi a favore della libera balneazione. Tale concessione può essere rilasciata complessivamente con un'unica concessione comprensiva di tutte le strutture con tale funzione presenti sulle spiagge comunali.

Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

Gli obblighi del Comune relativi alla sicurezza della balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.

art. 4 –LIBERO TRANSITO VERSO IL MARE

Nel “Piano Attuativo della Fascia Costiera di Moneglia”, si prevedono interventi atti a migliorare la fruibilità pubblica del litorale.

- In attesa della sua approvazione e della successiva realizzazione delle opere, si sottolinea la necessità che gli stabilimenti della zona tra la foce del Bisagno e l'ex casello ferroviario, offrano la possibilità di accedere gratuitamente al litorale attraverso l'utilizzo delle strutture di collegamento in concessione. Inoltre tale possibilità dovrà essere opportunamente segnalata.

art. 5 –DEPOSITO IMBARCAZIONI ED ALAGGI

- Dovrà essere separato lo specchio acqueo con apposita barriera di sicurezza opportunamente segnalata, nella zona a ridosso della passeggiata, tra la parte antistante le concessioni per deposito imbarcazioni a ponente della foce del torrente Bisagno e la spiaggia libera.
- Le imbarcazioni del Circolo Nautico Monegliese e del Club Nautico Monegliese, dovranno creare apposito canale di transito come indicato dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto, in modo da diminuire se non annullare il pericolo di balneazione in questo tratto di litorale.
- E' ammesso l'ampliamento della struttura per deposito attrezzi intestata al Centro Immersioni Punta Rospo s.n.c. . L'ampliamento dovrà essere realizzato utilizzando gli stessi materiali e finiture del casotto esistente. Non potrà superare il 30 % della superficie in concessione.
- Non è ammesso il rinnovo della concessione per il mantenimento di scalo di alaggio (n° 17 Tav. stato di fatto) formato da traversine di legno nella spiaggia libera a levante della foce del Bisagno. Si evidenzia l'incongruenza nell'occupazione con un alaggio di spiaggia libera senza la concessione per deposito imbarcazioni.

arch. Francesco Salvagno